

## ALLEGATO TECNICO COMIECO

### ART. 1 OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'Allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio a base cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché alle frazioni merceologiche simili (sulla base di convenzioni stipulate a livello locale) ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla convenzione di attuazione del presente allegato sono:

- Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica d'ora in poi COMIECO;
- Il Comune/i o il Soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi il Convenzionato

### ART. 2 CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro.

I Comuni, nella definizione dei contratti di appalto e di servizio con il gestore e comunque nell'ambito della istituzione ed adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici, prevedono l'applicazione dei contenuti del presente allegato.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, si individuano due opzioni di convenzionamento:

opzione 1): convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.);
- 1b) raccolta selettiva;

opzione 2): convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva.

La delega e la convenzione sono legate all'affidamento del servizio e sono concesse per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che decade.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a COMIECO per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

Durante l'intero periodo di vigenza del presente Allegato, e comunque non prima del 1° aprile 2010, il convenzionato, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal presente comma, può recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni. Il recesso e/o l'opzione di convenzionamento dovranno essere comunicati a Comieco secondo le seguenti scadenze temporali:

- a) entro il 31 dicembre 2009 con decorrenza dal 1° aprile 2010 fino al 1° aprile 2011;
- b) entro il 31 dicembre 2010 con decorrenza dal 1° aprile 2011 fino al 1° aprile 2012;

- c) entro il 31 dicembre 2011 con decorrenza dal 1° aprile 2012 fino al 1° aprile 2013;
- d) entro il 31 dicembre 2012 con decorrenza dal 1° aprile 2013 fino al termine di scadenza del presente Allegato (31.12.2013).

I convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali, possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

In funzione delle esigenze di programmazione delle attività di riciclo, alla stipula della convenzione il Convenzionato comunica a Comieco il quantitativo previsionale annuo dei conferimenti sulla base del bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti. Al fine di consentire il monitoraggio, l'aggiornamento e il miglioramento dei quantitativi previsionali annui Comieco si rende disponibile ad effettuare verifiche sulla rispondenza dei conferimenti alle quantità previsionali comunicate dal convenzionato.

In considerazione del ruolo di Comieco sussidiario al mercato e al fine di agevolare l'accesso al mercato da parte dei convenzionati, entro le scadenze temporali sopra elencate il convenzionato può comunicare a Comieco di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione, che Comieco si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi, con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti, fermo restando il rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a Comieco. Nel caso di convenzioni con bacini territoriali soggetti ad alta variabilità dei conferimenti, al fine di gestire e limitare la predetta variabilità, è fatta salva la possibilità di accordi specifici per determinare il margine di scostamento rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche simili con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni simili destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

### 3 OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita ai successivi artt. 5 e 6.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso un riciclatore attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

COMIECO e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e delle caratteristiche di cui all'allegato 1, comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato.

Nel caso in cui la piattaforma fosse ubicata fuori dall'ambito provinciale o comunque oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito. Le piattaforme concordate e definite nella convenzione locale potranno essere modificate solo di comune accordo fra COMIECO ed il convenzionato; allo stesso modo, di comune accordo fra COMIECO ed il convenzionato, nella convenzione locale potranno essere aggiunte ulteriori piattaforme.

Qualora il convenzionato o il riciclatore segnali a Comieco problematiche inerenti il funzionamento della piattaforma Comieco, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, si impegna a convocare un incontro con la piattaforma, il convenzionato e/o il riciclatore.

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione e alla gestione della piattaforma, nonché nei casi di raccolta multimateriale e raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.), le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 6 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma.

Inoltre è fatto obbligo al convenzionato di garantire l'etichettatura del materiale pressato secondo le specifiche fornite dal consorzio.

Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi Comieco resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo.

Le stesse convenzioni disciplineranno le modalità di avvio del materiale selezionato ai riciclatori individuati per il riciclaggio, che garantiranno il ritiro del materiale selezionato e pressato in balle entro 7 gg. lavorativi (sei giorni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione la piattaforma avrà diritto ad applicare al riciclatore una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo con penalità del 20%, anche i costi di trasporto e valorizzazione.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità e modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta.

Tali dati confluiranno nella banca dati di COMIECO e saranno comunicati da quest'ultimo al Comitato di coordinamento previsto al punto 8 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, COMIECO effettuerà controlli incrociati, utilizzando a tal fine i dati forniti dalle piattaforme e dai riciclatori.

#### 4 MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 223, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema diraccolta differenziata così composto: 65% stradale, 25% porta a porta, 10% isola ecologica. Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per

esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti. In particolare, sulla base dei migliori risultati di raccolta raggiunti e della destinazione degli imballaggi immessi al consumo, si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31/12/03 dai Convenzionati.

Si possono verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5;

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/03, incrementata annualmente di un tasso pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo sul mercato nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite, quale incrementato annualmente, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al punto 6 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

a) raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente

un tenore di imballaggio pari al 25% in peso;

b) raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

## 5. CORRISPETTIVI

In conformità a quanto previsto dall'art. 3.3 dell'Accordo Quadro il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 88,06 €/t, rivalutato di anno in anno nella misura dei due terzi del tasso di inflazione medio dell'anno precedente (NIC). Per l'anno 2009 il corrispettivo è pari a 90,00 €/t.

Tale corrispettivo viene riconosciuto per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da :

- raccolta selettiva;
- raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
- raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita pari al 25%.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s., il riciclatore individuato con il supporto di Comieco riconosce mensilmente per le f.m.s. il prezzo di 5 €/t. Qualora la quotazione della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente il conferimento sia superiore al valore di 30 €/t, il prezzo stabilito di 5 €/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore di 30 €/t e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto dai riciclatori individuati per il riciclaggio ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

## 6. STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico..

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 fino al 31 marzo 2010. A partire dal 1 aprile 2010 si applica quanto previsto dalle tabelle 3 e 4.

**Tabella 1 (in vigore fino al 31 marzo 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.**

<i>fasce qualitative</i>	<i>limiti</i>	<i>corrispettivo riconosciuto</i>	<i>note</i>
1° fascia - selettiva	f.e. ≤ 2%	100%	-
2° fascia - selettiva	f.e. > 2%	75% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato. (**)
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	la raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 2	
Note: (*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%			
(**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.			

**Tabella 2 (in vigore fino al 31 marzo 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta**

<i>fasce qualitative</i>	<i>limiti</i>	<i>corrispettivo riconosciuto</i>	<i>note</i>
1° fascia - congiunta	f.e. ≤ 5%	100%	-
2° fascia - congiunta	5% < f.e. ≤ 10%	100%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	f.e. > 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato (**). con f.e. > 15% la piattaforma può respingere il carico
Note: (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.			

**Tabella 3 (in vigore dal 1 aprile 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.**

<i>fasce qualitative</i>	<i>limiti</i>	<i>corrispettivo riconosciuto</i>	<i>note</i>
1° fascia - selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100 %	-
2° fascia - selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato  (**)
3° fascia - selettiva	f.e. > 4%	50% (*)	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato  (**)
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	la raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 4	

(\*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%

(\*\*) **gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.**

**Tabella 4 (in vigore dal 1 aprile 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta**

<i>fasce qualitative</i>	<i>limiti</i>	<i>corrispettivo riconosciuto</i>	<i>note</i>
1° fascia - congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	-
2° fascia - congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	<del>100</del> 75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
3° fascia - congiunta	5% < f.e. ≤ 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
4° fascia - congiunta	f.e. > 10%	0%	la piattaforma può respingere il carico. in caso di accettazione del carico, gli oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% sono

(\*\*) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.

## 7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di COMIECO con cadenza trimestrale e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale e nei confronti dei riciclatori individuati con il supporto di COMIECO (per le f.m.s.) con cadenza mensile.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 30 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 30 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato.

## 8 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal punto 9 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Inoltre COMIECO e Anci, in collaborazione con Federambiente e Fise Assoambiente, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

## 9. MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.